Allegato “F” al n. 6856/4769 di repertorio

STATUTO

“Fondazione Luciano Lazzaroni”

Articolo 1 *– Costituzione*

1.1. È costituita la Fondazione denominata “**Fondazione Luciano Lazzaroni Ente del Terzo Settore**”, o più brevemente "**Fondazione Luciano Lazzaroni ETS**" (nel proseguo solo "Fondazione").

1.2. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (in breve ETS). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. La Fondazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 *– Sede della Fondazione*

2.1. La Fondazione ha sede in Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs 117/2017.

2.2. La Fondazione può istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici.

Articolo 3*– Durata della Fondazione*

3.1. La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 4*– Scopi della Fondazione*

4.1. La Fondazione è apartitica ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Dlgs 117/2017 prevalentemente in favore di terzi, nel pieno rispetto delle loro libertà e dignità.

4.2. Scopo precipuo della Fondazione è la promozione, il sostegno e l’assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo la visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, in sintonia con il magistero della Chiesa Cattolica.

4.3. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- attività di educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e formativa.

La Fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:

- consulenza medica, psicologica, pedagogica, legale della persona e della famiglia, avvalendosi dell’opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali i quali risponderanno personalmente e direttamente nei confronti dei terzi per l’opera prestata;

- attività volte alla prevenzione e all'educazione sanitaria;
- attività di formazione rivolta a figure sanitarie e sociosanitarie;
- organizzazione di corsi di preparazione al parto e di supporto alla maternità e alla paternità;
- organizzazione di corsi in preparazione al matrimonio, corsi di educazione alla vita affettiva e sessuale per studenti, corsi per coniugi, aiuto educativo nelle problematiche adolescenziali.

4.4. La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

4.5. La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

4.6. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 5 – *Fondatori*

5.1. Sono Fondatori le persone fisiche che, dal verbale dell'assemblea straordinaria di trasformazione del 19 maggio 2023 risultano socie dell'Associazione "Il Consultorio la Famiglia ODV".

5.2. Può divenire successivamente Fondatore qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che condivida gli scopi della Fondazione e venga cooptato con il voto favorevole di almeno i due terzi del Collegio dei Fondatori alle condizioni che seguono:
- venga presentato da almeno due Fondatori;
- concorra al patrimonio della Fondazione con un contributo almeno pari a quello determinato annualmente dal Collegio dei Fondatori.

5.3. Il Collegio dei Fondatori può, su proposta del Presidente, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone fisiche o enti ritenuti particolarmente meritevoli per l'attività svolta a favore della Fondazione o delle finalità da essa perseguite.

Articolo 6 - *Esclusione e Recesso dei Fondatori*

6.1. Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti, l'esclusione dei Fondatori per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:
(i) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto,
(ii) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dall'articolo 5.2 del presente statuto,
(iii) assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione,
(iv) comportamento giudicato incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione,

(v) essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti,
(vi) essere stati condannati ad una pena definitiva che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi,
(vii) comportamento contrario o incompatibile con le finalità statutarie.

6.2. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio Direttivo.

6.3. I Fondatori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

6.4. Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 7 - *Organi della Fondazione*

7.1 Sono Organi della Fondazione
- Il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 8 *- Il Collegio dei Fondatori*

8.1. I Fondatori, sia i partecipanti all'atto costitutivo sia coloro che sono divenuti tali successivamente, costituiscono il Collegio dei Fondatori.

8.2. Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:
a) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
b) nominare i componenti dell'Organo di Controllo;
c) nominare il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. L.gs. 117/2017 o qualora lo ritenga comunque opportuno;
d) stabilire gli eventuali compensi degli Amministratori e dell'Organo di Controllo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.
e) attribuire a terzi la qualità di Fondatore.

Articolo 9 - *Convocazione e quorum delle adunanze del Collegio dei Fondatori*

9.1. Il Collegio dei Fondatori può essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei membri con l'indicazione delle materie da trattare.

9.2. La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno due giorni di preavviso.

9.3. Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di tre deleghe.

9.4. L'adunanza, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è

valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

9.5. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

9.6. Il Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

9.7. Delle adunanze del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza.

Articolo 10 – *Il Consiglio Direttivo*

10.1. Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri nominati dal Collegio dei Fondatori. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri durano in carica per tre esercizi. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

10.2. Esso elegge al proprio interno il Presidente.

10.3. Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino a quando il Collegio dei Fondatori non provvederà alla nomina in sostituzione. Il consigliere così nominato scadrà comunque insieme al Consiglio in carica al momento della sua nomina.

10.4. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto.

10.5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.

10.6. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del Dlgs 117/2017.

Articolo 11 - *Compiti del Consiglio Direttivo*

11.1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione della Fondazione. In particolare, il Consiglio Direttivo, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:

(i) stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
(ii) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
(iii) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
(iv) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
(v) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
(vi) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
(vii) deliberare l'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
(viii) approvare eventuali regolamenti interni;
(ix) nominare il Presidente;

(x) può deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge. Il legale rappresentante della Fondazione procederà al conferimento della procura.
(xi) nominare, eventualmente, un direttore, determinandone le mansioni, i compiti, il compenso e la durata dell'incarico;
(xii) deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 117/2017;
(xiii) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;

Articolo 12 - *Riunioni del Consiglio Direttivo*

12.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, con avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione e deve essere inviato all'Organo di Controllo. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.
12.2. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le delibere di cui al punto v) dell'art.11.1 sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti mentre le delibere di cui al punto vii) dell'art.11.1 sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.
12.3. Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
12.4. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.
12.5. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.
12.6. Il Consiglio Direttivo può eleggere uno più Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente in caso di assenza o impedimento.
12.7. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.
12.8. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso.

Articolo 13 - *Il Presidente*

13.1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte a terzi ed in giudizio.
13.2. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio Direttivo.
13.3. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno successivamente sottoposti al Consiglio appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

13.4. Il Presidente può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti o a terzi Consiglieri entro i limiti a lui conferiti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - *Organo di Controllo*

14.1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

14.2. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

14.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

14.5. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.6. Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, il Collegio dei Fondatori nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

Articolo 15 - *Patrimonio della Fondazione*

15.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica così come indicato delibera di trasformazione dell'Assemblea Straordinaria del 19 maggio 2023. Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei fondatori, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio direttivo, ad incrementarlo.

15.2. I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati, i proventi di eventuali iniziative di raccolta fondi promosse dal Consiglio Direttivo e i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

15.3. Ai fini del finanziamento delle attività istituzionali il Consiglio Direttivo potrà altresì utilizzare i fondi patrimoniali disponibili.

15.4. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 - *Destinazione degli avanzi di gestione*

16.1. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17 - *Bilanci*

17.1. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti del bilancio di esercizio.

17.2. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone e approva il bilancio sociale.

17.3. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Articolo 18 - *Scioglimento della Fondazione*

18.1. La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile, con delibera del Consiglio Direttivo assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri.

18.2. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio Direttivo, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 - *Rinvio*

19.1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento.

F.to: Stefano Portioli
F.to: Debora Ferro notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonchè ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 21 novembre 2023